



COMUNE DI CANDIOLO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.55

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.6 - EX L.R.56/77 E SS.MM.II. -
ART.17 - COMMA 5
- APPROVAZIONE RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE
OSSERVAZIONI
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO -**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **TRENTA**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18.00**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	COSTANZO ANTONIO	No - Giust.
SPATRISANO ANTONIO	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	VETTORELLO ALESSANDRO	Sì
FIUME TERESA	Sì	TUBIELLO FRANCESCO	No - Giust.
ROLLE' MICHELE	Sì		
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
BONGIOVANNI DOMENICO	Sì		
		Totale Presenti	11
		Totale Assenti	2

Assume la Presidenza **BOCCARDO STEFANO**, nella sua qualità di **SINDACO**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa RAVINALE Caterina**
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 112 del 23/11/2015 dell'AREA TECNICA avente per oggetto: **“VARIANTE PARZIALE N.6 - EX L.R.56/77 E SS.MM.II. - ART.17 - COMMA 5 - APPROVAZIONE RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ”** allegata all'originale della presente deliberazione

Premesso che:

- Il Comune di Candiolo è dotato di Piano Regolatore vigente approvato dalla Regione Piemonte in data 25 luglio 1989, con deliberazione della Giunta Regionale n 89-30562; successivamente vennero approvate n.3 Varianti strutturali: la Variante generale n.1 approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.66-1523 del 12 novembre 1990, la Variante generale n.2 approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.5-3971 del 24 settembre 2001 e la Variante Strutturale n.3 L.R. 1/07, approvata con D.C.C. n.1 del 12.2.2014;
- In seguito all'approvazione della Variante strutturale n.2, sono state approvate n.5 (cinque) Varianti *non strutturali*, secondo quanto previsto dell'articolo 17, comma 7; nello specifico:
 - 1) la prima, approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 21 maggio 2002 con deliberazione n.29, per consentire la possibilità di realizzare una struttura di tipo ricettivo denominata *“Casa di accoglienza La Madonnina”* da parte dell' *“Istituto Diocesano Sostentamento Clero”*, allo scopo di dare ospitalità ed accoglienza temporanea ai parenti dei ricoverati presso l'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro che ha sede in questo Comune;
 - 2) la seconda variante, approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 21 ottobre 2002, con deliberazione n.64, allo scopo di adeguare le previsioni della viabilità e di renderle coerenti col progetto del tracciato della nuova Strada Provinciale 142;
 - 3) la terza variante approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 26 maggio 2006, con deliberazione n.29, allo scopo di riqualificare una porzione di territorio prossima al centro del paese;
 - 4) la quarta variante approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 28 settembre 2011, con deliberazione n.57, allo scopo di operare un modesto ampliamento della zona I4;
 - 5) la quinta variante approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 12 febbraio 2014, con deliberazione n.01, allo scopo di operare uno scambio di aree;
- Con deliberazione n.58 in data 22 ottobre 2004 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Candiolo, ai sensi della L.R.52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”* redatto dalla ditta MICROBEL s.r.l.;

Tenuto conto che:

- in conseguenza della necessità di rispondere all'obbligo legislativo regionale di settore che, correttamente, prevede il coordinamento di intenti e disciplina tra pianificazione urbanistica e programmazione commerciale, laddove la seconda si integra nella prima per gli effetti che, complessivamente, si esprimono sul territorio, il Comune di Candiolo ha proceduto all'adeguamento dei Criteri urbanistico commerciali previsti dall'art. 8 del d.lgs. 114/98 e dagli art. 3 e 4 l.r. n. 28/99 s.m.i. alla D.C.R. 563-13414/99, con particolare riferimento al disposto della D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012;
- Tali Criteri costituiscono l'atto di programmazione commerciale comunale;
- Sulla base degli indirizzi assunti dal Comune con l'approvazione dei Criteri Urbanistico Commerciali qui in parola (Delibera del C.C. n.03 del 30.03.2015) la presente Variante parziale 6 provvede, ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 56/1977 s.m.i., all'adeguamento del PRGC a tali Criteri;
- Il Comune di Candiolo aveva già dato attuazione a queste disposizioni dotandosi dei Criteri di programmazione commerciale con la Delibera del CC n. 34 del 27/11/2012 (senza tuttavia la possibilità di tener conto della DCR 191-43016 assunta dal Consiglio regionale nella medesima data);
- I Criteri di programmazione commerciale sono stati nuovamente definiti (e il Comune adegua ad essi il proprio PRG con la presente Variante parziale 6):
 - a) per recepire le modifiche e integrazioni introdotte con la DCR 191-43016 del 27/11/2012;
 - b) per ottemperare alla sentenza del TAR regionale (seconda Sezione) n. 01072/2013 REG.PROV.COLL depositata in Segreteria il 10/10/2013 che ha evidenziato una carenza di motivazioni nella scelta di non riconoscere localizzazioni urbano periferiche non addensate, di tipologia L2, nei Criteri approvati da Candiolo con la DCC n. 34 del 27/11/2012;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°109 del 19.12.2013 al R.G. n°339 del 24.12.2013 è stato conferito al Prof. Arch. Barbieri Carlo Alberto, l'incarico di redigere la sesta Variante parziale al vigente Piano Regolatore, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, di cui alla L.R.56/77 e ss.mm. e ii.;
- Il tecnico, in relazione all'incarico conferito, ha predisposto gli atti relativi al Progetto preliminare che sono stati definitivamente consegnati in data 21.07.2015, prot.7377;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°65 del 03.11.2014 al R.G. n°239 del 06.11.2014 è stato conferito all'arch. Carolina GIAIMO, con sede in Torino Via Cristalliera n°25, l'incarico per la redazione della Fase di Verifica preventiva di assoggettabilità a Vas (come disposto dall'art. 17, comma 8 della L.R. 56/1977 e smi), della Variante parziale n. 6
- Il tecnico incaricato, in relazione all'incarico conferito, ha predisposto gli atti relativi che sono stati definitivamente consegnati in data 30.04.2015, prot.4371;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°64 del 17.07.2015 al R.G. n°210 del 21.07.2015 si è preso atto delle risultanze della documentazione tecnica di Verifica

consegnata dal professionista incaricato e sono stati individuati inoltre i seguenti soggetti con competenza ambientale per la consultazione ai fini dell'emissione del provvedimento di Verifica:

- * Città Metropolitana - Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Procedure di VAS,
 - * Regione Piemonte - Settore Aree naturali protette;
 - * ARPA Piemonte - Via Pio VII°, Torino;
 - * ASL TO5 Nichelino - Via San Francesco D'Assisi n°35, Nichelino;
 - * SMAT - C.so XI Febbraio – Torino;
- La documentazione tecnica di Verifica è stata sottoposta al Consiglio comunale contestualmente all'adozione del Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 (DCC n. 28 del 28/7/2015), dando così formale avvio alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

Visto il comma 5 dell'art.17 della L.R 56/77 e ss.mm. e ii., il quale indica la casistica delle modifiche possibili affinché le varianti al PRG possano essere classificate come parziali. Dato atto, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.U.R. 56/77 e ss.mm e ii.:

1) che le condizioni per cui la Variante è classificata come parziale, sono le seguenti:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico - ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

- 2) che il Progetto preliminare della Variante in esame è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.28 del 28.7.2015 ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, dal 26.8.2015, al 24.9.2015, con possibilità, a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione e fino al trentesimo, di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;
- 3) che nel periodo previsto sono state presentate n.2 osservazioni:
- 22.9.2015, prot.9584 – osservante Parrocchia di San Giovanni Battista di Candiolo;
 - 23.9.2015, prot.9652 – osservante ditta Valico s.a.s.,
- 4) che antecedentemente al periodo di pubblicazione era già stata presentata una osservazione:
- 25.8.2015, prot.8457 – osservante Centrarredo s.a.s.;
- 5) che con relazione di controdeduzione alle osservazioni al progetto preliminare della variante parziale n.6 al P.R.G.C. le stesse sono state così relazionate:
- 22.9.2015, prot.9584 – osservante P. di San G. Battista di Candiolo: **parzialmente accolta**
 - 23.9.2015, prot.9652 – osservante ditta Valico s.a.s.: **parzialmente accolta- non accolta (vedi emendamento)**
 - 25.8.2015, prot.8457 – osservante Centrarredo s.a.s.: **non accolta**
- 6) che, contestualmente alla fase di pubblicazione, ai sensi del comma 7, art.17 L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii., la D.C.C. n.28 del 28.7.2015, completa degli atti in essa richiamati, è stata sottoposta alla Città Metropolitana di Torino, la quale, in data 9.10.2015, con decreto n.379-28292/2015 ha espresso il giudizio di compatibilità della Variante con il Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 vigente;
- 7) che la documentazione tecnica di Verifica di assoggettabilità VAS , sottoposta al Consiglio comunale ed adottata con la stessa D.C.C. n.28 del 28.7.2015, è stata trasmessa con nota prot. n. 484 del 25/08/2015, unitamente al Progetto preliminare della Variante, ai seguenti soggetti con competenza ambientale per la consultazione ai fini dell'emissione del provvedimento finale:
- Città Metropolitana – Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Procedure di VAS,
 - Regione Piemonte – Settore Aree Naturali Protette;
 - ARPA Piemonte;
 - ASL TO5 Nichelino;
 - SMAT;
- 8) che i soggetti con competenza ambientale che hanno dato riscontro sono:

- SMAT – 16.9.2015, prot. n.52053;
- ARPA Piemonte – 24.9.2015, prot.77485;
- Città Metropolitana – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale – 28.9.2015, prot.134928/LB8,

9) che l'Organo Tecnico Comunale V.A.S., tenuto conto delle risultanze dei Pareri pervenuti dai Soggetti con competenza ambientale (SMAT Spa, prot n. 52053 del 16/09/2015, Arpa Piemonte, prot. n. 77485 del 24/09/2015, Città metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni ambientali, prot. n. 134928/LB8 del 28/09/2015), ha espresso, con Determina n.314 dell'11.11.2015, parere definitivo di non assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n.6, a fronte dell'applicazione di una serie di prescrizioni normative finalizzate alla mitigazione e compensazione dei pur modesti effetti rilevati;

Tutto ciò premesso e considerato,

esaminati gli atti riferiti al Progetto Definitivo della Variante, così come predisposti dal Prof.Arch.BARBIERI Carlo Alberto e consegnati in data 19.11.2015, prot.12186, costituiti da :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Relazione di controdeduzione alle Osservazioni | - <i>allegato 1</i> - |
| - Relazione Illustrativa | - <i>allegato 2</i> - |
| - Norme Tecniche di attuazione | - <i>allegato 3</i> - |
| - Tavola 3 bis del P.R.G.C. – Assetto urbanistico del PRG vigente integrato con gli addensamenti e localizzazioni commerciali sc.1:5000 | - <i>allegato 4</i> - |

Richiamato il D.Lvo n.267/2000

Udita la relazione **dell'Assessore Rollè** il quale riferisce: “Questa è la fase finale di un lungo iter iniziato nel 2012 con l'approvazione dei criteri urbanistico commerciali, delibera impegnata al TAR dalla ditta Valico e riapprovati con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2015 per adeguarsi alla sentenza del TAR a cui è seguita l'adozione del progetto preliminare della variante in esame con delib. .C.C 28 del 28.7.2015 pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi per la presentazione di eventuali osservazioni. Sono pervenute 3 osservazioni di cui una fuori termine del Centrarredo sas, le altre sono della Parrocchia S. Giovanni Battista e della ditta Valico.

Centrarredo : richiede in pratica anche essa il riconoscimento della propria area in L2, l'osservazione non è accolta in quanto l'area non ha le caratteristiche di L2 per quanto riguarda la distanza dall'addensamento urbano e la viabilità ma è un'area periferica. L'osservante ha già proposto ricorso al Presidente della Repubblica per gli stessi motivi impugnando la delib, di C.C. dei criteri commerciali, non al TAR perché erano già decorsi i 60 gg., in una riunione con l'Avv. Martino , l'arch. Barbieri e il dr. Vergnano si è convenuto di richiedere l'avocazione al TAR in quanto vi era già il ricorso di Valico pendente, avocazione che poi è stata richiesta dalla stessa ditta Valico a cui era stato anche notificato il ricorso da parte del Centrarredo

Valico: richiede di scorporare l'area S1-3 e assegnare al Comune il compito di acquisirla. L'osservazione non è accolta in quanto le NTA ex scheda 65 prevedono che l'area S 1-3 è volta al completamento della dotazione infrastrutturale degli spazi pubblici della zona I2, area tra l'altro indispensabile per creare le mitigazioni/compensazioni ambientali richieste nella fase di verifica ad assoggettabilità alla VAS da parte di ARPA e Città Metropolitana.

Parrocchia: chiede di riportare la scheda AC 8 i dati originari, in quanto i dati forniti erano inesatti, la cubatura prevista in origine era di 2,4 mc/mq, la convenzione a suo tempo stipulata prevedeva la realizzazione di 8344 mc di cui solo 6700 mc realizzati se rimangono da realizzare 1664, quindi nella scheda vengono riportati correttamente questi dati, inoltre il rapporto di copertura viene portato al 50% in analogia con l'altra area AC di Via Pinerolo destinata a RSA, per poter realizzare la copertura per la rampa per disabili. Non è accolta invece l'osservazione di portare da 11 a 12 mt l'altezza massimo dell'edificio.

La variante non è una variante strutturale così come confermato dalla Città Metropolitana . La votazione si svolgerà in due fasi prima l'approvazione delle controdeduzioni e poi l'approvazione del progetto definitivo.

L'Assessore Rollè rileva che a pag 6 della relazione di controdeduzione nello specchio di sintesi è scritto "parzialmente accolta" mentre nel testo che segue è dichiarata "non accoglibile" , tale errore è ripetuto nelle premesse della delibera; propone di correggere l'errore con l'approvazione di un emendamento che definisca l'osservazione presentata da Valico s.a.s "non accolta".

Il Sindaco dà la parola al Prof Arch. Barbieri redattore della variante e presente in aula per fornire ulteriori precisazione tecniche sulla variante parziale n. 6 .

Il Prof. Arch . Barbieri illustra la variante parziale con la quale viene adeguato il PRGC ai nuovi criteri commerciali approvati con la delibera CC. N.3/2015 recependone urbanisticamente i contenuti ed in particolare la localizzazione L2 e conseguentemente disciplina ad uso commerciale ed artigianale compatibile il comparto I 2-3 della zona I 2 del PRGC; viene modificata la Tabella di zona n. 65, modificate ed integrate le NTA , predisposta una nuova tavola del PRG con la localizzazione di un'unica L2 e precisa che nelle altre zone I del PRGC non si è proceduto all'individuazione di ulteriori L 2 non sussistendo le condizioni di accessibilità, distanza dal centro abitato o di dimensioni. Fa notare che nelle tabelle di zona dove è prevista la destinazione terziaria è ammesso il commercio con superficie di vendita fino a 150 mq. Illustra quindi le controdeduzioni alle osservazioni presentate da Centrarredo, Casa Accoglienza "La Madonnina" e Valico s.a.s.

Chiuso l'intervento del Prof Arch. Barbieri, **il Sindaco** dà la parola al **Consigliere Melino** che ringrazia l'Amministrazione per aver avuto modo di discutere le osservazioni in conferenza dei capigruppo. Sostiene che è positivo aver definito i confini per la localizzazione di L2 perché si temeva che la L2 si espandesse e invece ora l'ambito è ristretto ed è specificato dove è possibile questa tipologia. Dichiaro che così si è posto un punto finale su questa situazione e che è importante che ci sia la L2 nei settori dove ciò è possibile.

Il Sindaco quindi richiama la necessità di correggere il prospetto a pag 6 dell'ALL . 1 - Relazione di Controdeduzione- sostituendo la dicitura "parzialmente accolta" con quella corretta " non accolta" e contestualmente correggere le premesse della proposta in corrispondenza dell'osservazione prot. n.9652- osservante Valico s.a.s sostituendo la dicitura "parzialmente accolta" con quella corretta " non accolta".

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile, del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 37 comma 3 dello Statuto

Il Sindaco pone in votazione l'emendamento e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N.11
VOTI FAVOREVOLI	N.11
VOTI CONTRARI	N.0
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento proposto che modifica e corregge il prospetto a pag 6 dell'ALL . 1 - Relazione di Controdeduzione sostituendo la dicitura "parzialmente accolta" con quella corretta " non accolta" e contestualmente corregge le premesse della proposta in corrispondenza dell'osservazione prot. n.9652- osservante Valico s.a.s sostituendo la dicitura "parzialmente accolta" con quella corretta " non accolta".

Successivamente il Sindaco pone in votazione la relazione di controdeduzione così come modificata con l'emendamento e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N.11
VOTI FAVOREVOLI	N.11
VOTI CONTRARI	N.0
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione di controdeduzione alle osservazioni al progetto preliminare della variante parziale n.6 al P.R.G.C. così come riportate nell'allegato 1, rettificata come da emendamento approvato

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta di approvazione del progetto definitivo e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N.11
VOTI FAVOREVOLI	N.11
VOTI CONTRARI	N.0
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.17, comma 5, della Legge Regionale n.56/77 e ss.mm.ii., il Progetto Definitivo della Variante parziale n.6 al P.R.G.C. vigente (volta al recepimento dei Criteri commerciali approvati con delibera CC n.3 del 30-3-2015), predisposto dal Prof.Arch. BARBIERI Carlo Alberto, costituito da :
 - Relazione di controdeduzione alle Osservazioni come emendata - *allegato 1* -
 - Relazione Illustrativa - *allegato 2* -
 - Norme Tecniche di attuazione - *allegato 3* -
 - Tavola 3 bis del P.R.G.C. – Assetto urbanistico del PRG vigente integrato con gli addensamenti e localizzazioni commerciali sc.1:5000 - *allegato 4* -
- 2) di trasmettere la presente deliberazione consiliare ai settori competenti della Regione e della Città Metropolitana, unitamente all'aggiornamento della cartografia del P.R.G. comunale, ai sensi dell'art.17, comma 13 della L.R.56/77.
- 3) di trasmettere il Parere motivato di non assoggettabilità a VAS ai Soggetti competenti in materia ambientale interpellati nel procedimento di Verifica, unitamente alla Delibera di approvazione del Consiglio Comunale della Variante parziale n.6.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: BOCCARDO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza dal 04/12/2015

Candiolo, li 04/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è **ESECUTIVA** il _____

[] avendo il Consiglio comunale dichiarato l'immediata eseguibilità
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

[**X**] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Candiolo, li 04/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Candiolo, li 04/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RAVINALE Caterina